

Registrazione esente da imposta di registro (Art. 8, L. 266/1991) e bollo (Art. 8, L. 266/1991)

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "ANIMARE" in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 1/2008, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

- L'Organizzazione ha sede nel Comune di Bregnano (CO), Via San Rocco 53
- Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
- Le sezioni staccate hanno autonomia progettuale, organizzativa, patrimoniale e giuridica.
- Le sezioni staccate dovranno agire nel rispetto del presente Statuto perseguendo le medesime finalità, senza ledere in alcun modo l'Organizzazione ANIMARE.
- Le sedi periferiche avranno denominazione "ANIMARE – Sezione di" (esempio: "ANIMARE– Sezione di Milano")
- Gli organi sociali di ogni sezione staccata assumeranno la responsabilità di ogni attività svolta dalla sede stessa. Le sedi periferiche possono svolgere attività istituzionali o collaterali in autonomia o in concerto con la sede centrale, con programmi e progetti che risultino conformi al presente Statuto.
- Il Consiglio di Amministrazione di ogni sezione staccata deve presentare una relazione sulle attività svolte alla sede centrale con scadenza trimestrale.

Art. 3 – Oggetto e scopo

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, è apartitica, aconfessionale, interetnica, dalla struttura democratica, fondata sull'attività di volontariato.

L'Organizzazione nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale persegue il seguente scopo:

- Perfezionamento e gestione di attività di volontariato presso rifugi per animali d'affezione
- Gestione rifugi per animali d'affezione
- Prevenzione del randagismo canino e felino
- Sensibilizzazione, educazione e informazione: l'associazione intende favorire il crescere della sensibilità della società civile e degli enti pubblici nei confronti di tutti gli animali, con particolare riguardo per quelli che abitualmente convivono con l'uomo.
- Favorire la cooperazione sociale

A tal fine l'Organizzazione opera nei settori:

- protezione e assistenza degli animali
- vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le Leggi che tutelano gli animali e l'ambiente
- promozione culturale e educazione della collettività rispetto tematiche inerenti animali, ecologia, ambiente
- promozione dell'aggregazione sociale, della collaborazione con gli enti preposti per perfezionare la convivenza tra uomo, natura e gli altri esseri viventi
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Lo svolgimento delle attività è eventualmente disciplinato da Regolamenti applicativi, redatti in conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- dai contributi degli aderenti;
- da contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Organizzazione da parte di chi intende aderire all'Organizzazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 5 – Il Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale di cui sopra saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Organizzazione per i fini perseguiti.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

TITOLO III – ADERENTI

Art. 6 - Soci

Sono soci tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

Tutti soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Sono soci dell'Associazione

- i soci fondatori
- le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 7 Adesione

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta. Ogni socio verrà iscritto in apposito Registro.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Organizzazione comporta

- per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.

- il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione senza ledere in alcun modo l'Organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo annuale;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- recesso
- dimissioni
- morosità
- indegnità

Art. 8 Recesso ed esclusione

Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 6 mesi potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 15 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.⁷

I soci si distinguono in:

- soci sostenitori
- soci volontari operativi

I soci che prestano attività di volontariato (soci volontari operativi) verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dalla L. 266/91.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 9 Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Organizzazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;

L'**Assemblea** è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, se nominato;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente

- ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno
- oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri,

La convocazione dell'Assemblea:

- avviene mediante comunicazione affissa nelle sedi dell'Associazione
- è inviata a ciascun socio a mezzo di lettera / fax / e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.
- dovrà essere inviata a tutti i soci e affissa a tutte le sedi dell'Organizzazione.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 c.c.

L'Assemblea è indetta in prima e, ove necessaria, in seconda convocazione. In prima convocazione, la riunione è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione - da tenersi nella stessa località e non oltre il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione - è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è

liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, attraverso regolare delega, per un massimo di numero 3 deleghe.

I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e rimane a disposizione di tutti i soci nel Registro delle assemblee dei soci.

L'Assemblea delibera

- sul bilancio
- sull'indirizzo dell'attività associativa
- sulla nomina del Consiglio di Amministrazione
- sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sull'approvazione di eventuali Regolamenti
- sul patrimonio e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto
- sullo scioglimento dell'Associazione

Art. 11 Il Consiglio direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario
- quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri
- comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che rimane a disposizione di tutti i soci.

Il Consiglio

- è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni
- procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea
- nomina dei dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione
- compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
- Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo.

Viene attribuito unicamente ai membri del Consiglio di amministrazione la possibilità di deliberare e stipulare contratti con i terzi, indicando di volta in volta il soggetto delegato.

Art. 12 – Il Presidente:

Al Presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente segue l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei soci; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Art. 13 – Altre cariche dell'Organizzazione

Il Vice- Presidente:

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere:

Non può contemporaneamente rivestire la carica di Presidente. Amministra il patrimonio a disposizione dell'associazione ed è responsabile della sua corretta gestione. Controlla la tenuta dei libri contabili. Predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il Segretario:

Cura la tenuta del Registro delle assemblee dei soci, del Registro del Consiglio di Amministrazione; del Registro dei Soci aderenti all'associazione.

Il Consigliere:

Cura e garantisce il corretto svolgimento dell'attività associativa; promuove attività istituzionali e collaterali utili al raggiungimento degli scopi statutari.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 16- Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91, alla L.R. 1/2008 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.